

Statuto

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ACE (Associazione Campana Editori)

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Campana Editori (ACE)", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro, apartitica, ai sensi del Libro I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente a Melito di Napoli in Via Circumvallazione Esterna 20/A. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero in numero illimitato.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali.

2. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti e iniziative socio educative e culturali.

3. L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- diffusione del prodotto editoriale;
- sostenere la bibliodiversità attraverso i contatti e aggregazioni con autori, editori, librai, docenti, bibliotecari o lettori;
- conservare e far crescere un ecosistema fatto di diversi ambienti del libro e di diversi soggetti del libro;
- favorire l'espansione dell'ecosistema libro attraverso la creazione di circoli degli editori e lettori in ogni provincia della Campania;
- favorire la mobilità nazionale e internazionale degli operatori culturali dell'ecosistema libro attraverso una rete che consegua agevolazioni nell'acquisto di spazi comuni nelle fiere, tariffe agevolate con gli spedizionieri, agevolazioni per stampare in Campania e per la creazione di un prodotto "made in Campania", accordi con i librai per la creazione di vetrine permanenti di editori campani;
- diffondere la cultura attraverso prodotti editoriali nel mondo giovanile e non, attraverso un calendario di presentazioni dirette;
- ampliare le conoscenze letterarie attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e formare nuovi lettori attraverso un sistema di editoria per la legalità che porti gli scrittori in tutti i punti sensibili: scuole, università, ospedali e carceri;
- contribuire ad allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali;
- rappresentare, assistere e tutelare gli interessi morali e materiali degli associati che si dedicano all'attività editoriale in ogni sede, comprese quelle istituzionali;
- promuovere autonomamente o in collaborazione, iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione del libro e di altri prodotti editoriali.

Che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

- creare una sede comune in cui coinvolgere gli attori dell'ecosistema del libro. Una sede comune, reale e virtuale, per chi del fare o del vendere libri ha fatto un mestiere. Ma anche per chi i libri li usa, per chi li considera uno strumento a disposizione. Una sede comune per editori e librai, per bibliotecari e insegnanti, per studenti e circoli di lettori, per autori e traduttori. Un luogo di confronto e di proposte capace di vedere e stimolare la vitalità dell'ecosistema libro;
- aprire un confronto con le librerie indipendenti;
- moltiplicare i luoghi di lettura valorizzando tutti quelli che contribuiscono a promuovere questa pratica e sostenendo con iniziative concrete quei siti che fanno della lettura il proprio habitus: caffè, circoli di lettura, teatri, associazioni culturali, ecc.;

- promuovere attività culturali, convegni, conferenze, master, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi, incontri, spettacoli;
 - promuovere corsi di formazione e di aggiornamento;
 - pubblicare bollettini, atti di convegni, atti di seminari, atti di studi e di ricerche in genere;
 - organizzare la partecipazione in forma associata a mostre e fiere nazionali ed estere;
 - organizzare mostre e fiere in Italia e all'estero;
 - realizzare iniziative atte a gestire servizi tecnici, amministrativi, informatici, informativi e formativi, sia nei confronti dei soci sia nei confronti di enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e private;
 - operare per promuovere iniziative espositive, pubblicitarie e della comunicazione al fine di contribuire e promuovere una sempre maggiore conoscenza e diffusione del prodotto editoriale;
 - attivare tutto ciò che è necessario per ottenere sostegni finanziari pubblici e privati per l'attuazione delle iniziative ritenute opportune per raggiungere i fini dell'Associazione;
 - svolgere tutte quelle attività che vengano considerate utili per il conseguimento dello scopo sociale, incluse marginali attività commerciali connesse al raggiungimento dello scopo associativo;
 - aderire ad associazioni o federazioni nazionali o internazionali, i cui statuti non entrino in contrasto con il presente Statuto;
 - agevolare il raggiungimento dei propri scopi, favorire la costituzione di consorzi operativi e di servizi, nonché costituire società e reti d'impresa, delle quali conservi il controllo.
4. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, l'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
5. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le case editrici che condividano gli scopi di cui all'articolo 4 precedente e ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Ogni casa editrice per aderire deve essere presentata almeno da due soci e deve versare la quota associativa annuale (dell'anno in corso al momento dell'iscrizione) entro 30 giorni dalla sua adesione.
3. Ogni casa editrice deve riconoscersi nel manifesto ACE.
4. Non verranno considerate come case editrici – e come tali non potranno far parte dell'Associazione – quelle società che svolgano prevalentemente l'attività editoriale come produzione di libri pagati dagli autori.
5. Le case editrici socie dell'Associazione dichiarano di rispettare le basilari norme sul lavoro all'interno della loro azienda secondo le normative legali vigenti.
6. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri la cui domanda di iscrizione è stata approvata.
7. I soci a maggioranza, su indicazione del Consiglio Direttivo, possono respingere una richiesta di adesione sulle basi dell'articolo 7 di questo Statuto.
8. La qualità di associato non è trasmissibile.
9. Ogni casa editrice aderente all'Associazione è un socio, e dovrà identificare all'atto dell'adesione i delegati addetti a rappresentare la propria azienda nell'Associazione.
10. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. Ciascun associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto:
di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
alla informazione e controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto
di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi

dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Quota annuale che per il primo anno è fissata in 70 euro. L'ammontare della quota annuale potrà essere modificato con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

5. I soci devono pagare il rinnovo della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per: cessazione dell'attività o per dimissioni. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi 30 giorni dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato a tutti i soci per approvazione a maggioranza e successivamente con lettera raccomandata all'interessato.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

4. Ogni casa editrice associata ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero di delegati. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sul preventivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare in merito al provvedimento di esclusione di un associato;
- e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. All'apertura di ogni Assemblea viene eletto un presidente d'Assemblea e un Segretario d'Assemblea, che resterranno in carica per la durata della stessa, i quali avranno il compito di scrivere e sottoscrivere il verbale finale.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati (le modalità di votazione si svolgeranno attraverso mezzi idonei a permettere la partecipazione a questa votazione a tutti gli associati). Esso è composto da 3 a 9 membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario, Tesoriere e 1 o 2 Consiglieri scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.
5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.
6. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo soci che ricoprono cariche in altre società o associazioni che facciano parte dell'universo editoriale.
7. Ogni socio (casa editrice) può avere non più di 1 rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno di 2 (due) dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni membro del consiglio Direttivo potrà ricevere al massimo una delega da un altro membro.
5. La revoca della carica di un membro del Consiglio Direttivo, può essere richiesta da almeno un quinto degli associati, e deliberata per gravi negligenze, irregolarità di gestione, trasgressione dello Statuto. Spetta alla maggioranza degli Associati approvare la revoca. L'interessato non può votare ma ha il diritto di esporre le sue ragioni. Le modalità di votazione di tale revoca, si svolgeranno attraverso mezzi idonei a permettere la partecipazione a questa votazione a tutti gli associati.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Consiglieri
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, secondo le indicazioni dell'Assemblea;

- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione in accordo con le linee di intervento approvate dall'Assemblea;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente, delegare soci dell'Associazione a compiti specifici, avvalersi di prestazioni autonome e avvalersi di consulenti;
- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile al massimo una volta.
3. Egli convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri

1. Il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere e aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione;
4. Ai Consiglieri spetta il compito di
 - a) coordinare le attività dell'Associazione
 - b) distribuire i compiti deliberati in Assemblea tra i membri dell'Associazione.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) beni immobili e mobili;
- i) rimborsi;
- j) ogni altro tipo di entrate.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il preventivo che avrà cura di depositare presso la sede che verrà comunicata volta per volta, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle leggi vigenti.

TITOLO VI

Art. 20 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati che dovranno adempiere gratuitamente al mandato loro conferito.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

TITOLO VII

Art. 21 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.